

---

---

## RECENSIONI

---

**The Tebtunis Papyri.** B. P. GRENFELL, A. S. HUNT, E. J. GOODSPEED. — London, 1907, Parte II, pp xv-485.

Questo secondo volume dei papiri trovati a Tebtunis comprende documenti del periodo romano, se ne toglie qualcuno (nn. 279 a 284, 345, 386...) d'epoca tolemaica Tralasciando i testi letterari (265-278) prenderemo in esame quei documenti giuridico-amministrativi che più interessano.

Il n. 285 (239 d. C.) conserva un rescritto di Gordiano, riguardante la *professio liberorum*: Θεός Γορδιανός Σεβαστός Νέρωνι | Πούθεντι (otherwise unknown: editt.). παραλιφθεΐσαι τέκνων | ἀπογραφαι ὄντε τούτους ἀληθεΐς | [νομίμους] ὄντας παρανόμους ποιοῦσιν | ὄντε ἀλλοτρίους. εἰ καὶ ἐγγέ-  
νοντο εἰς τὴν | οἰκετείαν εἰσάγουσιν. Data.

La *professio liberorum* come norma di ordine pubblico fu introdotta da Marco Aurelio, come trovo in I. Capitolino, *Anton. philos.* 9 (*Script. hist. Aug.* I, p. 90. [Jordan-Eyssenhardt]), il quale: 'liberales causas ita munivit ut primus iuberet apud praefectos aerarii Saturni (quell'erario di Saturno che Plutarch., in *Problem.* chiama φυλακτικόν τῶν συμβουλαίων) unum quemque civium natos liberos profiteri intra tricensimum diem nomine inposito. *Per provincias tabulariorum publicorum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, quod Romae apud praefectos aerarii*: ut si forte quis in provincia natus, causam liberalem diceret, testationes inde ferret'. Il nostro documento pone due principi: 1° che la mancata *professio* non influisce sulla legittimità (ll. 2-4); 2° che l'avvenuta *professio* di un figlio altrui non può farlo entrare per ciò solo nella famiglia (ll. 5-6).

La *professio* quindi aveva valore probatorio, e, di più, non assolutamente probatorio. Il Mitteis (cfr. gli edit. a n. 2) ha richiamato

una costituzione più tarda di Diocleziano e Massimiano (a. 293) C. 7. 16. 15: 'nec omissa professio probationem generis excludit, nec facta simulatio veritatem minuit'. Con qual ragione si possono tener presenti: C. 7. 16. 22 (Dioclez. a. 293), 23 (id. eod. a.); 4. 19. 14 (id. eod. a.), e quanto alle prove in genere per la legittimità D. 22. 3. 16 (Terent. Clemens) e 29 (Scaevola).

Nell' Egitto valeva quindi, per questa materia, la legislazione romana, mentre nel diritto greco, Attico in specie, è discutibile e discusso se la registrazione nel *νοινὸν γραμματεῖον* avesse valore assoluto o probatorio (vedi Beauchet, *Hist. d. dr. priv. de la répub. Athén.* I, 350 e sgg.). Nè per la questione dibattuta nel campo del diritto greco, il ns. documento arreca alcun lume: sarebbe invero infido argomentare, senz'altra prova, dall'esistenza di questo rescritto, una consuetudine preesistente in Egitto, che riconoscesse il valore assoluto della 'professio' e che avesse quindi resa necessaria una disposizione in senso contrario.

Di particolare importanza è il n. 287 (a. 121-138): un resoconto di una lite riguardante la proprietà di una casa, la quale, per la incompletezza di quello, riesce difficile ricostruire ne' suoi particolari. Si tratta, ad ogni modo, di un giudizio dato da un Giulio Teone a favore di Ptolema, che aveva agito in rivendicazione di una casa in possesso di un terzo. Teone decide che siccome la proprietà risulta dal contratto di compravendita, dalle prove assunte e da sua diretta conoscenza, la casa appartenga a Ptolema (ll. 15-20). Quindi prosegue: non è il caso di esaminare il diritto del possessore, e richiama due rescritti di Traiano e di Adriano, avendo Ptolema raggiunta la prova della sua proprietà; ed essendo petitorio, non possessorio il giudizio (ll. 21-24: *περὶ γὰρ τῆς νομῆς οὐδὲν ζητεῖν | δεόμεθα προσκυνεῖν | ὀφείλοντες τὰς ἀναγνω[σ]θείσας τοῦ θεοῦ Τ[ρ]ιαννοῦ καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν | Ἀδρια[νο]ῦ Καίσαρος Σεβαστ[οῦ] ἀποφ[ά]σεις). Del rescritto di Traiano non è conservata menzione: è invece riprodotto (e con esso s'inizia il documento, come quello sul quale si basa la decisione) quello di Adriano, susseguito dalla sentenza del giudice (ll. 3-12).*

In una controversia fra Apollonide (attore) e Claudio Antonino, l'imperatore scrisse: '[x]αὶ π[ρ]ώην σοι ἀπεφηνάμην ὅτι τὸ ἐ[π]ίκριμά μου βοηθεῖ [σ]οι | [x]αὶ [τὴν] Φιλωτέραν δὲ οἶμαι κρατίστην οὖσαν καὶ ἐπὶ τῇ | ἀ[ρ]ίστῳ] ἔμοι γνωρίμην οὐδὲν σε ἀδικήσειν καὶ μάλιστα | εἰδ[υ]ίαν] ὅτι νομῆ

ἄδικος [οὐ]δὲν εἰσχύει, οὐ δὲ περὶ τῶν | οὐ ζη[τ]ουμένων ἐνοχλεῖ(ν) μοι θέλεις ἔχον τὸν ἐπίτροπον [τ]οῦ[του] δανιστοῦ ὅς ἀποκαταστήσει σοι τὰ σώματα.'  
 Cioè che Filotera non avrebbe persistito in una *iniusta possessio* (νομή ἀδικος) che non può convalidarsi [μὴ ἰσχύει]. Agisse quindi Apollonide con la rivendica degli schiavi, e non lo importunasse intorno a ciò che non formava oggetto di controversia (περὶ τῶν οὐ ζητούμενων), cioè il possesso da parte di Filotera, la quale non avrebbe insistito se il suo possesso era ingiusto (ed invero egli rivendicava gli schiavi!).

Segue al rescritto la sentenza di Flavio Juncino, che riconosce all'attore il diritto alla restituzione degli schiavi e al pagamento delle opere prestate da loro, contro Claudio Antonino l'erede<sup>1)</sup> (παρὰ τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ κληρονόμου, ll. 10-12).

L'azione di rivendica intentata contro il possessore illegittimo dimostra che la distinzione fra possesso e proprietà e la loro diversa tutela giuridica, non solo concettualmente, ma anche nella pratica dei rapporti entrava a far parte del patrimonio giuridico greco-egizio per opera ed influenza della legislazione romana.

E ancora chiaramente risalta il contrapposto fra possessio [νομή<sup>2)</sup>] e dominio o proprietà (δεσποτεία) nel n. 335 (metà del III secolo d. C.). È una petizione al prefetto (? il magistrato non è nominato: gli editori dal fatto della mancanza dell'indirizzo pensano ch'essa possa esser stata scritta direttamente nell'ufficio del magistrato cui era diretta, cfr. Introd.) di Phienous, che richiede di non essere mole-

<sup>1)</sup> Sia che, come vogliono gli editori, gli schiavi si trovassero in possesso di Filotera perchè le fossero stati concessi in pegno a garanzia di un debito e ritenuti da lei anche dopo il pagamento, sia che ciò dipendesse da altra causa (ad es. concessione precaria - su che sono lecite tutte le ipotesi, purchè possibili); per spiegare come mai pur apparendo gli schiavi in possesso di Filotera - chè di essa parla il rescritto - siano invece richiesti a Claudio Antonino (la rubrica della lite porta: Ἀπολλωνίδης πρὸς Κλαυδ. Ἀντων.), io penso - a differenza degli editori, i quali opinano semplicemente che Filotera... 'must have been on the side of the defendant Antoninus', senza che si veda con ciò perchè la lite fosse intentata ad Antonino - che la lite sia stata ripresa contro Antonino quale erede di Filotera morta durante la causa (come altrimenti spiegare il κληρονόμος?)

<sup>2)</sup> Νομή è il termine tecnico per indicare 'possessio'. Cfr. i Basilici 50. 2 passim. In Dig. 41. 2. 1. pr. si trova κατοχή in relazione al possesso: Paul. l. LIV ad edict. 'Possessio appellata est... a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui eo insistit, quam Graeci κατοχήν dicunt'. Ma qui s'intende possessio naturalis = detentio = κατοχή (cfr. CUIACIO, *Op.* v. 678, in *libr. LIV Paul. ad edict.*). Cfr. Basil. 50. 2. 1: ἡ νομή φυσική ἐστὶ κατοχή.

stata nel suo giusto possesso (εἶμι ἐν νομῇ δικαίως...) di una villa datale in dote dal padre. Da lin. 5 sgg. si evince che Phienous aveva sostenuto di fronte a Mirone il suo diritto di proprietà e che Critone (forse il giudice?) l'aveva conservata al possesso (μεῖναι ἐν τῇ νομῇ), ma aveva procrastinato la decisione in merito per esaminare i libri di Hermaiscos (il padre che costituì la dote), forse per scoprire se v'erano già diritti costituiti sopra la villa in questione. Qualunque fosse per essere l'esito dell'inchiesta (è detto semplicemente, ll. 10-11, che Hermaiscos fu trovato, interrogato, e ne fu riferito allo stratego; ond'è lecito pensare che la decisione definitiva non fosse stata ancor presa), Phienous chiede che sia riconosciuto il suo possesso, come quello che è legittimo (l. 12: εἶμι ἐν τῇ νομῇ δικαίως) e cessino le molestie da parte dell'autorità; chiudendo la petizione con l'aggiunta che, ove le molestie dipendessero da ordine di lui (cioè del magistrato a cui è diretta la petizione), si riserva di fornirgli la dimostrazione del suo diritto.

Il fatto che Phienous non accenna a intentare contro le turbative di cui fa parola, l'azione possessoria, può dipendere dall'essersi già iniziata contro di lei la lite in petitorio.

I due papiri riportati sono i primi esempi di questioni riguardanti il possesso nella sua relazione con la proprietà: il 1° conserva notizia dell'esperimento di un'azione di rivendica di fronte a una in iusta possessio; il 2° presenta una richiesta del riconoscimento di una iusta possessio.

Il n. 317 (174-175) presenta la nomina di un procuratore, che dovrà rappresentare in giudizio l'assente (per casi simili cfr. Oxy. 97. 261. 726. 727). Una donna, assistita dal κύριος, richiede all'ἑξεγγητής di Alessandria la sanzione della nomina ch'ella fa nell'atto stesso di un procurator litis nella persona di suo marito. Il quale la rappresenterà in una controversia sulla proprietà di 38 arure ecc. nel nome di Arsinoe, non potendo essa recarvisi. Il mandato, con annessa accettazione, è in questa forma: συνίστημι ἀντ'ἐμαυτῆς κατὰ τόδε τὸ ὑπόμνημα τὸν ... ἄνδρα | Ἡράκλη(ο)ν παρόντα καὶ εὐδοκ[ο]ύντα τῇδε τῇ συστάσει ... καταστησ[όμε]νον ἐπὶ τοῦ ... στρατηγοῦ | ἢ ἐπὶ τοῦ κρατίστου ... ἐπιτ[ρό]που ... | [ῆ] καὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρα[τή]γου ... πρ[ό]ς τε Ἡ[ρ]ώνα τὸ[ν] καὶ Σαραπίω[ν]α ... | περὶ ὧν οὐ θεόντως ἐπικρατεῖ ἀρουρῶν | τριάκοντα ἀκ[τά]. ... ll. 10-24.

Chiude domandando che sia reso nota ai magistrati che presiederanno il giudizio questa sua nomina. Ed è qui interessante la clausola di ratifica di quanto sarà per fare il procuratore. Il. 29-34. '[δ:]ὸ ἀξιῶ ὑμᾶς συντάξαι τοῖς πρὸς τούτοις | οὔσι εἰ τ[ι]σιν [οἰ]ς καθήκει ἵν' ἐάν παρῶν ἐπ' αὐτοὺς (ἦ) ὁ Ἡρά|κλη(ο)ς χρηματί|ζωσιν αὐτῶ ἕκαστα ἐπιτελοῦντι | ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἀπούσης ὀνόματος καθὰ καὶ ἐμοὶ παροῦ|ση ἐξῆν, εὐδοκῶ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἵν[α] ἦ.'

Non v'ha dubbio che l'ultimo periodo εὐδοκῶ-ἦ, si riferisca al rappresentato: a ciò costringe la struttura del periodo e la dipendenza concettuale da quanto precede. Il Wenger, *Stellvertretung*, pp. 142 sgg., esaminando i consimili papiri di Ossirinco citati, è venuto nella conclusione che l' εὐδοκεῖν si riferisca alla 'Zustimmung des Stellvertreters'. Ma se poteva esser discutibile in quei documenti, qui non mi par dubitabile che 'εὐδοκῶ γάρ...' si riferisca non al rappresentante ma al rappresentato. Si noti che l'accettazione del rappresentante è espressa più sopra a Il. 13-14. E si noti ancora che l'agire del rappresentante con gli stessi poteri che spetterebbero al rappresentato appare qui come conseguenza (cfr. il γάρ) della dichiarazione del dominus di ratificare quanto sarà fatto in sua vece. Nè si vede come ἐπὶ τούτοις non dovesse riferirsi al contenuto della lite (cfr. il πρὸς τούτοις precedente a l. 29) e agli atti da compiersi in connessione con essa; e si dovesse riferire invece semplicemente al contenuto del mandato. Saremmo quindi in presenza di una ratifica *ex ante gesto*, che, fino a un certo punto, sostituirebbe, nell'effetto, la romana *cautio ratam rem dominum habiturum* del procuratore.

Il n. 386 (12 a. C.) si riconnette alla questione fra ἔγγραφος e ἄγραφος γάμος. Un Πακημῆς, riconosce di fronte a Sokonopis sua moglie di aver ricevuto come δάνειον la sua dote, da restituire in caso di scioglimento del matrimonio. La presenza della φερνή esclude che si tratti di un documento di ἄγραφος γάμος; ma siccome Πακημῆς dichiara che Sokonopis è già, al momento della stipulazione del contratto γυναικὴ sua, si è, con assai probabilità, in presenza di un ἄγραφος γάμος, che si tramuta in ἔγγραφος. Così opinano gli editori, opportunamente richiamando CPR. 28 e BGU 1045. Quanto a Oxy. 267 io persisto a crederlo un vero e proprio documento costitutivo di ἄγραφος γάμος. Nè propenderei a ritenere che lo scritto dovesse esu-

lare assolutamente in questa forma di matrimonio. Non v'era sì atto scritto di costituzione di dote, ma v'era un contratto scritto di prestito (o altra forma consimile) delle cose che arrecava nella comunione la donna a colui che imprendeva a convivere seco, con dichiarazione degli obblighi di questi. (Soltanto in tal modo si riesce a distinguere un γάμος, sia pure ἄγραφος, da una qualsiasi forma di concubinato). La differenza tra la opinione che manifestai altrove (*Arch. giur.* 72. 21) e quella del prof. De Ruggiero ('*Studi pap. sul matr.*' etc (estr. di questo *Bull.*), 1903, pp. 45 e 76-77) si riduce in fondo a questo che, mentr'egli con ardita interpretazione del testo, ritenne essere Oxy. 267 nè più nè meno che un contratto di mutuo fra marito e moglie, io invece vi ravvisavo un contratto di ἄγραφος γάμος, cioè un contratto di prestito, costitutivo dell'ἄγραφος γάμος, delle cose di proprietà della donna. Dal nostro documento si evince che questo concetto del prestito, poteva essere mantenuto anche per il trapasso da matrimonio ἄγραφος in ἔγγραφος: si dichiarava soltanto dote quello che prima era semplice apporto patrimoniale.

Il n. 378 conserva una prova di un principio contrario al diritto romano: il potersi cioè costituire una donna curatrice di un mentecatto (fratello: παρῆλιξ. Vedi su questo, recentemente, '*Curatrix*' del Wenger in *Zeitschr. Sav. Stift.* (r. a.), 1907, p. 449 sgg.).

Il n. 397, un notevole documento di transazione ha, a ll. 23 e sgg. la richiesta allo ἐξεγγτήης di un κύριος, ch'è concesso nella persona designata dalla richiedente stessa (per l'autorità competente a nominare il κύριος, vedi Weiss in *Archiv für Papyrusforsch.* IV. 82) 'μή ἔχουσα τὸν ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον τῷ τὸν συνόντα μοι ἄνδρα Πτολεμαίων ἐπι ξένης εἶναι καὶ μή περιεῖναι μοι πατέρα | μηδὲ τοῦ πατρὸς πατέρα μηδὲ ἔχιν με ἀδελφὸν ἢ υἱόν' . . .

È l'enumerazione dei κύριοι, che avrebbero potuto assisterla, nel grado della parentela, in ordine, dirò, di preferenza legittima; 'sì che, qualora mancasse il marito, dovesse nominarsi κύριος il padre, ad es. ad esclusione degli altri parenti? Allo stato attuale, credo, che la domanda non possa ricevere una confacente risposta.

Piuttosto può rilevarsi contro l'opinione del Weiss (*Archiv*, IV, 90) che 'die Frau. . zur Vornahme einer jeden einzelnen Rechtshandlung von neuem der Bestellung eines Vogtes bedürfte', che essa mal si comporta con il ns. documento, il quale lascia comprendere come, se

fosse stato presente il marito (il κύριος normale) non sarebbe stata necessaria una nuova nomina.

Fra gli altri documenti, specialmente degni di nota, sono il n. 319, una divisione tra fratelli di beni loro pervenuti in eredità; il n. 384, una petizione allo stratego da parte di una donna ch'è stata abbandonata e derubata dal marito (cfr. Oxy. 281, e per quanto riguarda l'azione dal punto di vista romano, Zanzucchi in *Riv. it. p. le scienze giur.* 42 (1906), passim e p. 59); i contratti di locazione dal n. 372 al 378, di vendita 379, di cessione di diritti 380 (sull'argomento cfr. Wenger, *Studi in onore di C. Fadda*), di divisione di proprietà 382-383, di deposito di denaro pubblico 387, di mutuo 388, di garanzia ipotecaria 390.

I punti che abbiamo specialmente rilevati dall'interessante volume, sebbene pochi, possono dare idea del molto che nell'ambito di una recensione più che sfuggire, non può essere convenientemente svolto, ma che in realtà questo volume contiene, per grazia degli editori veramente benemeriti della cultura storico-giuridica.

Seguono infine: la corrispondenza privata (407-424), le descrizioni dei documenti non pubblicati (425-689), alcuni ὄσπραξα; e due appendici, la prima sul *P. Brit. Mus.* 372 (pp. 339-343), la seconda su *The topography of the Arsinoite name* (pp. 343-424), nelle quali gli editori hanno profuso la loro mirabile erudizione critica.

G. BORTOLUCCI.

**Legras Dr. Henri**, *La table latine d'Héraclée (la prétendue lex Julia municipalis)*. In-8°, p. 400. — Paris, Rousseau, 1907.

La iscrizione latina della tavola di Eraclea è da gran tempo concordemente e quasi pacificamente ritenuta una legge rogata, proposta al popolo da Cesare dittatore e diretta a regolare con norme generali il diritto municipale; onde il nome di *lex Julia municipalis*, sotto il quale essa è pubblicata nelle varie raccolte, citata e commentata dagli scrittori. Benchè nel commento alla *lex municipalis Tarentina* (1903) il Mommsen avesse ripudiata tale opinione, già da lui accettata e sviluppata nella *Römische Geschichte*, la questione intorno al contenuto della tavola non era stata più presa largamente in esame: al compito si è posto ora il Legras.